	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Patto di integrità		Procedura Aziendale Allegato 5 Mod 05 P 167 AUSLBO

PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo alla fornitura di prestazioni sanitarie in favore dell'Azienda USL di Bologna

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda USL di Bologna e le strutture sanitarie private accreditate, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i contratti sottoscritti tra Azienda USL di Bologna ed organizzazioni rappresentative, a livello provinciale, delle strutture sanitarie private accreditate l'obbligo riguarda tutti gli associati.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992.


I contratti previsti da detto articolo non sono in alcun modo assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture, pertanto le dichiarazioni e gli obblighi che seguono, previsti dal presente Patto, sono da interpretarsi e circoscriversi al profilo giuridico – normativo non collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quella dei contratti pubblici per l'esercizio in concessione di un pubblico servizio.

Art. 2. Obblighi della struttura sanitaria privata accreditata

La struttura sanitaria privata accreditata:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso pubblico e/o del contratto, o di altro atto equipollente, se non, eventualmente, in modo lecito nella normale attività di redazione e preparazione delle clausole contrattuali attraverso i propri rappresentanti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Azienda USL di Bologna e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la conclusione e/o la gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna illecita mediazione o altra opera di terzi, che non siano servizi professionali di supporto, finalizzata alla conclusione e/o gestione del contratto;
- assicura, con riferimento allo specifico contratto da concludere/concluso, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda USL di Bologna, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura selettiva o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato) prevede la responsabilità diretta degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da soggetti in posizione apicale o subordinata che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito;

Data di revisione MODULO 17 novembre 2025	N. Rev. 3	Pagina 1 di 4
Data di applicazione MODULO 19 novembre 2025		

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Patto di integrità		Procedura Aziendale Allegato 5 Mod 05 P 167 AUSLBO

- dichiara di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, neanche quali misure cautelari;
- dichiara di osservare un codice etico, liberamente consultabile sul sito internet
al link
al fine di prevenire la responsabilità dell'ente derivante dalla commissione di reati, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o subordinata;
- si impegna a conformarsi alle regole di cui al proprio Modello Organizzativo 231, se istituito, e al Codice Etico nei rapporti con l'Azienda USL di Bologna;
- dichiara che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL di Bologna ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 3. Obblighi derivanti dalla applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

La struttura sanitaria privata accreditata si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda USL di Bologna l'avvio di un procedimento penale, nei propri confronti, per i reati previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

La struttura sanitaria privata accreditata si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda USL di Bologna l'applicazione, anche quali misure cautelari, nei propri confronti, delle sanzioni interdittive previste dal comma 2 lett. a) dell'art. 9 d.lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività) e dal comma 2 lett. b) dell'art. 9 d.lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione)

La struttura sanitaria privata accreditata si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda USL di Bologna l'intervenuta sentenza di condanna definitiva, o la definizione del procedimento penale a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Al verificarsi delle situazioni descritte nel presente articolo, l'Azienda USL di Bologna può risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Art. 4. Obbligo di collaborazione per l'attività di monitoraggio e controlli di appropriatezza

La struttura sanitaria privata accreditata si impegna a collaborare con l'Azienda USL di Bologna per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio e dei controlli di appropriatezza


Art. 5. Obblighi dell'Azienda USL di Bologna

L'Azienda USL di Bologna si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Azienda USL di Bologna assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Azienda USL di Bologna è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti i contratti di fornitura ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs. 33/2013, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Data di revisione MODULO 17 novembre 2025	N. Rev. 3	Pagina 2 di 4
Data di applicazione MODULO 19 novembre 2025		

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Patto di integrità		Procedura Aziendale Allegato 5 Mod 05 P 167 AUSLBO

Art. 6. Adempimenti ai sensi della normativa anticorruzione

L'Azienda USL di Bologna, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013 e nel D.L. 80/2021, dichiara di aver approvato, con Delibera n. 289 del 31.07.2025 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e con delibera n. 40 del 25.01.2024 il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>

L'Azienda USL di Bologna si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti la struttura sanitaria privata accreditata dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

La struttura sanitaria privata accreditata, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica e di non assumere personale cessato dal rapporto di lavoro, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, in qualità di professionista operante per l'Azienda Sanitaria, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, di cui la struttura stessa sia stata destinataria.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La struttura sanitaria privata accreditata garantisce il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione sanciti dal D. Lgs. 33/2013 all'interno del proprio sito web.

Il Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 7. Violazione del Patto di integrità


La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con la struttura sanitaria privata accreditata.

La violazione da parte della struttura sanitaria privata accreditata, sia nell'espletamento della procedura selettiva che a seguito della conclusione del contratto, di uno degli impegni previsti a suo carico dagli artt. 2, 3, 4, 6, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura selettiva;
- la risoluzione di diritto del contratto.

L'Azienda USL di Bologna può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Data di revisione MODULO 17 novembre 2025	N. Rev. 3	Pagina 3 di 4
Data di applicazione MODULO 19 novembre 2025		

	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Patto di integrità		Procedura Aziendale Allegato 5 Mod 05 P 167 AUSLBO

Art. 8. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.

Luogo e data

(sottoscrizione digitale)

Il Legale Rappresentante

